



Circolare 001/2012 La competenza del Messo Comunale alla notifica postale

Il Messo Comunale è competente alla notifica postale?

Per la competenza del Messo Comunale alla notificazione tramite posta bisogna fare riferimento all'art. 149 c.p.c. e alla legge 890/1982. Si vedrà poi quali implicazioni questa legge e altre norme determinino riguardo la competenza del Messo Comunale alle notifiche postali.

L'art. 149 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario, se non espressamente vietato dalla legge, possa eseguire per posta la notificazione tramite invio di plico con avviso di ricevimento, con l'obbligatorietà dell'allegazione dello stesso all'atto notificato e detta solo qualche istruzione di massima sulle modalità di attuazione della notifica postale.

Per poter procedere con questa modalità di notificazione era dunque necessaria una legge che stabilisse con maggiore peculiarità tutto il procedimento. A tal proposito è stata emanata la legge 890/1982.

Partiremo da un'analisi della legge 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) per notare immediatamente che la prima figura di agente notificatore cui la stessa si riferisce è l'ufficiale giudiziario, ma non è tuttavia l'unica.

Leggendo quindi il primo articolo della L. 890/1982:

Art.1

In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona, possiamo notare che la norma tratta dei casi in cui l'ufficiale giudiziario possa o debba avvalersi della notifica postale, oltre che delle materie per le quali gli è possibile applicare tale norma.

Potremo, quindi, notare che in ambedue le situazioni cui l'art. 1 si riferisce, la notificazione postale è comunque soggetta anche all'eventuale richiesta della parte, affinché l'ufficiale giudiziario esegua di persona la notificazione.

Proprio tale locuzione ci rende subito chiaro che il legislatore non intende con tale articolo attribuire all'ufficiale giudiziario alcuna competenza extraterritoriale, poiché l'articolo in questione prevede i due casi in cui l'atto, affidato all'ufficiale giudiziario, possa essere notificato per posta nel comune ove ha sede il suo ufficio o diversamente si debba procedere per posta in altro comune (che comunque appartiene al mandamento cui l'ufficiale giudiziario è addetto, che può essere composto da più comuni), poiché diversamente l'ufficiale giudiziario non potrebbe provvedere di persona a quando richiestogli.

Nel primo comma l'ufficiale giudiziario può scegliere di procedere alla notificazione tramite posta, mentre nel secondo comma deve provvedere tramite il servizio postale, tranne ovviamente la eventuale richiesta di provvedere personalmente alla notificazione.

Sappiamo tuttavia che l'ufficiale giudiziario può comunque provvedere alla notificazione postale quando l'atto esorbiti dalla sua sfera di competenza territoriale e con alcuni vincoli per materia.

Per poter attribuirgli tale competenza il legislatore ha previsto espressamente l'art. 107 della legge 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) che appunto estende la competenza dell'ufficiale giudiziario fuori del proprio territorio, tramite la notifica postale:

Art. 107

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

Come inoltre si può notare tale competenza extraterritoriale è limitata agli atti relativi agli affari di competenza della sede alla quale gli ufficiali giudiziari sono addetti e agli atti stragiudiziali, quindi non applicabile in toto a tutta l'attività notificatoria degli stessi.

A riprova che stiamo affrontando correttamente la questione riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione proprio sull'argomento:

Cass. civ. Sez. I°, 11 febbraio 1995, n. 1544

La Legge 20 novembre 1982 ha attribuito all'ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, in genere, alla notificazione degli atti a mezzo posta, senza nulla immutare quanto alla competenza territoriale. Conseguentemente l'ufficiale giudiziario, a norma degli art. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, è tuttora incompetente (con riferimento agli atti giudiziali) per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, anche in ipotesi di ricorso alla notifica a mezzo posta, eccettuata, in quest'ultimo caso, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie di detta sede.

Ed inoltre a rafforzare la tesi che solo l'ufficiale giudiziario può notificare per posta fuori del proprio territorio aggiungiamo la seguente sentenza, che prende in considerazione l'attività del messo di conciliazione:

Stralcio dalla sentenza di Cass. civ. Sez. II, 21-05-1994, n. 5000.

La notificazione degli atti in materia civile per mezzo dei messi di conciliazione è soggetta alla disposizione dettata dall'art. 175, dell'allegato 1, al T.U. approvato con R.D. 28 dicembre 1924, n. 2271, la quale stabilisce che gli uscieri di conciliazione, denominati messi a norma della legge 3 febbraio 1957, n. 16, esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio di rispettiva giurisdizione.

La competenza delimitata non consente al messo di procedere alla notificazione quando il destinatario dell'atto sia residente fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui esso è addetto poiché, a norma dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), soltanto il messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato può essere autorizzato dal capo dell'ufficio giudiziario, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, a procedere alla notificazione (v. sent. 19 gennaio 1971, n. 264; 4 maggio 1978, n. 2082; 11 dicembre 1987, n. 9165).

La notificazione fuori del territorio di competenza non può essere effettuata neppure per mezzo del servizio postale, non essendo applicabile la disposizione dell'art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che stabilisce, con riferimento ai soli ufficiali giudiziari, che costoro possono eseguire per posta, senza

limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti.

Quindi assodato che nell'art. 1 della L. 890/1982 non vi sono attribuzioni che consentano la notificazione postale fuori del territorio di competenza dell'agente notificatore, dovremo verificare se la legge in questione rechi qualche disposizione che possa consentire una tale deroga alle proprie competenze. Tuttavia neppure la lettura degli altri articoli consente di estrapolare un tale precetto.

E' tuttavia vero che grazie all'applicazione della L. 890/1982 le pubbliche amministrazioni provvedono alla notificazione pure al di fuori del proprio territorio di competenza.

Ma tralasciamo un attimo quest'ultima considerazione perché al momento vogliamo porre l'accento sull'ipotesi del ricorso del Messo Comunale alla notificazione postale.

Ora se è pur vero che il Messo Comunale esercita la sua competenza notificatoria in campo amministrativo secondo gli stessi precetti del C.P.C. cui pure ricorre l'ufficiale giudiziario è però anche vero che trattasi di un diverso agente notificatore.

Un'attenta lettura della L. 890/1982 ci consentirà di capire entro quali limiti il Messo Comunale possa muoversi.

La legge in questione, infatti, non cita solo la figura dell'ufficiale giudiziario, ma cita pure le competenze alla notifica postale del messo di conciliazione con l'art. 11:

Art. 11.

Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta della nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.

La stessa legge si preoccupa pure di citare le competenze alla notifica postale del Messo Comunale, oltre che i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria:

Art. 14

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta [1] [2].

Qualora i Messi Comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

L'art. 12 della L. 890/1982 ante modifica ad opera della legge 265/1999 art. 10, prevedeva pure in qual guisa, l'agente di polizia stradale poteva effettuare le notifiche postali, come vedremo meglio in seguito.

Non può dunque sfuggire che la L. 890/1982 ha inteso attribuire le specifiche competenze alle varie figure di agenti notificatori che necessitano di operare tramite notificazione postale.

Per il Messo Comunale dunque è oggi prevista una specifica competenza **solo per la notificazione degli atti tributari finanziari (art. 14 legge 890/1982).**

Un'ulteriore conferma di ciò la troviamo nel regolamento postale approvato con dpr 655/1982 dove l'articolo 163 riporta, in ossequio alla legge 890/1982, la competenza del Messo Comunale alla notificazione postale:

163. Notificazioni ai contribuenti.

Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono essere effettuate dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari.

Tuttavia tale articolo contemporaneo alla L. 890/1982 teneva conto della prima stesura dell'art. 14 della stessa, modificato dalla legge 146/1998, qui di seguito riportato:

Art. 14.

*La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge **devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali** ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.*

Qualora i Messi Comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

Con l'attuale stesura invece non c'è più il generico riferimento agli atti da notificarsi al contribuente, ma la subordinazione all'azione dell'amministrazione finanziaria fa sì che il campo di competenza sia ristretto agli atti tributari finanziari e non invece a quelli di competenza degli enti locali.

La conclusione dunque è che il Messo Comunale può notificare per posta solo gli atti finanziari nell'impossibilità che possa adempiervi l'amministrazione finanziaria stessa e solo a patto che i loro destinatari risiedano nel comune territorio di competenza del messo, come abbiamo già sopra provveduto a spiegare.

Nonostante abbiamo già chiarito quali siano le competenze del Messo Comunale, al fine di eliminare altri eventuali dubbi, chiediamoci ora se il Messo Comunale invece non possa, grazie al disposto dell'art. 201 del Codice della strada, avere competenza alla notificazione postale, che come è noto, viene eseguita dagli uffici di Polizia Stradale su tutto il territorio nazionale ai sensi della L. 890/1982.

Prendiamo dapprima in esame tale articolo:

Art. 201

...omissis...

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

... omissis...

E' sicuramente certo che il Messo Comunale ha competenza alla notifica delle infrazioni al C.d.s., tuttavia la norma sopra riportata lega la notificazione postale alle norme che la regolano e non alla competenza degli organi indicati nell'art. 12 e dei messi o di un funzionario, cui si fa riferimento immediatamente prima, cioè impongono la scrupolosa osservanza della L. 890/1982.

L'immediata conseguenza è dunque che neppure l'agente di polizia stradale in quanto agente notificatore, può ricomprendere nella propria competenza, la notificazione postale.

Saremo ancor più agevolati a chiarire la questione se osserviamo la precedente stesura dell'articolo 12 della L. 890/1982, modificato ad opera dell'art. 10 della L. 265/1999 richiamata esattamente nel DPR 655/1982.

Art. 12 ante modifica ad opera della L. 265/1999

*Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393](#) e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, **da parte dell'ufficio** al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.*

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario, o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

Come si può notare la competenza già allora era posta in capo all'**ufficio** al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione.

La successiva stesura dell'art. 12 introdotta dalla L. 265/1999 art. 10, altro non ha fatto che ampliare tale potestà notificatoria che ancora una volta è stata attribuita all'ufficio che emana l'atto, stavolta però per tutte le pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/2001 art. 1 comma 2).

Torniamo ora al quesito che avevamo lasciato in sospeso.

Perché si ritiene che non essendo insita nella L. 890/1982 una attribuzione di competenza extraterritoriale la stessa invece possa essere attribuita all'ufficio che emette l'atto?

Tale interpretazione su cui ha pure fondato il proprio intervento il legislatore con la L. 265/1999 art. 10, si basa sul fatto che nei casi previsti dall'art. 12 e pure dall'art. 14 (L. 890/1982), per le notifiche effettuate direttamente dall'amministrazione finanziaria, salti il limite della competenza territoriale proprio perché la notificazione avviene non per il tramite di un agente notificatore, ma direttamente ad opera dell'amministrazione pubblica che emana l'atto.

L'insussistenza di tale limite, infatti, è ribadita in diverse sentenze della Corte di Cassazione, anche se indirettamente, negli innumerevoli interventi sulla notificazione delle infrazioni al Codice della Strada. Per tal motivo quando il legislatore ha inteso ampliare la stessa opportunità concessa fino ad allora alle notificazioni delle violazioni al C.d.s. ha modificato l'art. 12 della L. 890/1982 consentendo a tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere alla notifica postale, anche al fine di impegnare il meno possibile il Messo Comunale, chiamandolo a notificare gli atti delle altre pubbliche amministrazioni che abbiano già tentato invano la notificazione postale:

Art. 10 L. 265/1999

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

...omissis...

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli

atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso". ...omissis...

Si rileva inoltre che la L. 241/1990 all'art. 6 prevede che il responsabile del procedimento curi le notificazioni e sia quindi la figura di riferimento nell'esecuzione della notifica postale effettuata direttamente dall'ufficio che emana l'atto.

Diremo, dunque, che il Messo Comunale non ha competenza alla notificazione postale né nel proprio territorio né altrove, tranne che per gli atti finanziari, per i quali può eseguire la notificazione tramite posta nel proprio comune, ma trattandosi di eventualità subordinata all'impossibilità di adempiervi dell'amministrazione finanziaria, resta una possibilità assai remota.

Inoltre riguardo all'agente di polizia municipale osserviamo che lo stesso non ha competenza alla notifica postale extraterritoriale in quanto agente notificatore, ma come previsto dalla precedente stesura dell'articolo 12 della L. 890/1982, in quanto facente parte dell'ufficio che ha rilevato l'infrazione e quindi la ratio della norma è salvaguardata, poiché nessun agente notificatore in base alla legge 890/1982, può notificare al di fuori del proprio territorio di competenza, tranne l'ufficiale giudiziario, ma nel suo caso non grazie alla L. 890/1982 ma ai sensi della legge 1229/1959 art. 107.

Prendiamo ora in esame la notifica degli atti inerenti i tributi locali e a tal proposito consideriamo la legge 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 comma 161:

*161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, **notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.***

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Come possiamo notare per tutti i tributi locali è ora possibile procedere alla notificazione tramite la spedizione di una raccomandata A.R., con valore di notifica. Stiamo cioè parlando della raccomandata A.R. spedita in busta cosiddetta "bianca" e non in busta "verde" a sensi della legge 890/1982.

Quindi in questo caso, poiché non si tratta della busta verde, non sarà necessario prevedere l'apposizione di alcuna relata di notificazione, prevista invece per la "busta verde" e di conseguenza non è richiesto l'intervento di alcun agente notificatore, ma l'ufficio può provvedere direttamente alla spedizione.

Se però volessimo intendere che l'indicazione del legislatore si riferiva, in effetti, alla "busta verde", in questo caso avendo già dimostrato che è competente alla notificazione l'ufficio che emette l'atto ed in particolare il responsabile del procedimento, ma non il Messo Comunale, la redazione della relata di notifica sarà realizzata dall'ufficio stesso e non da parte del Messo Comunale, relata necessaria non in quanto eseguita da un agente notificatore (art. 148 c.p.c.), ma poiché espressamente prevista dalla legge 890/1982, anche ai fini del controllo dell'autorità che ha provveduto alla notificazione postale.